

STATUTO

**CONSORZIO PROGETTO
SOCIALE - SOCIETA'
CONSORTILE COOPERATIVA -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SINNAI CA VIA SAN NICOLO' 34

Numero REA: CA - 257570

Codice fiscale: 03256350921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-11-2010 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, una società consortile in forma di società cooperativa, denominata **"Consorzio Progetto Sociale - Società Consortile Cooperativa Sociale - ONLUS"** in seguito, per brevità, chiamata anche consorzio.

Il consorzio ha sede in **Sinnai**.

Il consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Al consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2

Durata

Il consorzio ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Titolo II

Scopo - Oggetto

Articolo 3

Scopo mutualistico

La società ha lo scopo consortile e mutualistico e non ha scopo di lucro né diretto, né indiretto.

La società, alla sola condizione che si crei la unanimità dei consensi tra i soci, potrà operare anche con i terzi.

In considerazione dell'evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore a cui affidare la gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi opzionabile quale partner privato nel procedimento di costituzione di un soggetto misto pubblico privato a cui affidare direttamente la gestione dei servizi, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, della L.R. n. 7 del 21 aprile 2005 e la successiva costituzione, tra i Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis, della Fondazione di Partecipazione denominata "Polisolidale Fondazione di Partecipazione" con sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze, il consorzio ha come scopo quello di promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale; in particolare attuerà, tramite assegnazione ai soci, la realizzazione delle prestazioni che le verranno assegnate dalla fondazione di partecipazione.

Potrà partecipare ai bandi per ulteriori assegnazioni di lavori da parte della Fondazione di Partecipazione. In tali casi i soci non potranno concorrere da soli al fine di non creare concorrenza al consorzio.

Il consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso potrà aderire, con delibera dell'assemblea ordinaria, ad Organismi di Rappresentanza e Tutela delle Cooperative. Il consorzio può anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Il consorzio intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate nel raggiungimento dei loro fini.

Lo scopo del consorzio è la prestazione di servizi agli associati, il loro coordinamento e la partecipazione ad iniziative congiunte con altri soggetti pubblici e privati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra consorzio e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 4

Oggetto sociale

Il consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, considerata l'evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore a cui affidare la gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi opzionabile quale partner privato nel procedimento di costituzione di un soggetto misto pubblico privato a cui affidare direttamente la gestione dei servizi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, della L.R. n. 7 del 21 aprile 2005 e la successiva costituzione, tra i Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis, della Fondazione di Partecipazione denominata "Polisolidale Fondazione di Partecipazione" con sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze, ha come oggetto principale la esecuzione dei lavori assegnati dalla Fondazione di Partecipazione suddetta e le seguenti attività:

- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche pubblicizzandone i servizi ed offrendo a terzi, ivi compresi gli enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni o altre forme di contratto, prodotti e servizi.

Per il conseguimento dei propri scopi il consorzio, anche tramite l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative, potrà svolgere, le seguenti altre attività:

- gestire tramite le cooperative socie, servizi socio assistenziali, educativi e/o sanitari, sia di carattere residenziale che semiresidenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere; in particolare potrà gestire attività rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio, tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, alcool dipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari, eccetera;

- svolgere attività di promozione e realizzazione culturale e educativa permanente e nell'impiego del tempo libero;

- svolgere attività educative extra scolastiche in particolare a favore di minori con difficoltà di carattere sociale;

- svolgere funzioni educativo-assistenziali d'integrazione e supplenza della famiglia nei riguardi di minori e socio-assistenziali e d'integrazione sociale nei riguardi d'individui e gruppi sociali di emarginazione;

- gestire centri socio-educativi e centri educativo-culturali sia di Enti pubblici che privati; asili nido; ludoteche; centri di aggregazione sociale; centri di informazione e segretariato sociale; centri socio-culturali, anche dotati di impianti sportivi utili alla formazione e alla integrazione o reintegrazione nella vita sociale;

"doposcuola" a sostegno personalizzato rivolto ai minori e ad adulti extracomunitari, per la preparazione all'esame di stato per il conseguimento della licenza elementare; corsi di alfabetizzazione per anziani ed extracomunitari; campi scuola in località di interesse sociale, culturale ed ambientale; case di riposo per anziani; case protette; "comunità alloggio" e "case famiglia"; centri diurni; servizi ricreativi e di animazione; servizi a domicilio di baby-sitting e assistenza domiciliare rivolta agli anziani, ai minori e ai disabili;

- assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi, società e altre associazioni o fondazioni;

- contrarre prestiti, mutui o finanziamenti con o senza garanzia ipotecaria;

- effettuare presso banche e altri istituti le operazioni indispensabili alle proprie finalità ed a quelle delle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate;

- svolgere in nome e per conto delle consorziate presso i competenti organi statali, istituti bancari, assicurativi e previdenziali, società o gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico o privato, tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi, finanziamenti ed in generale tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;

- provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento degli scopi sociali. Tali operazioni potranno riguardare sia il consorzio in se stesso che le cooperative e gli enti associati, ai quali il consorzio può cedere la propria garanzia e fidejussioni, anche sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera del consiglio di amministrazione;

- regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuire nel modo efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse, prestando la dovuta assistenza;

- provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato;

- predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo ai soci e/o a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento;

- curare iniziative di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, di formazione professionale e qualificazione permanente; curare l'implementazione del sistema di qualità;

- stimolare ed accrescere la scienza cooperativistica;

- stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;

- gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;

- gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza e dell'emarginazione in generale, alla promozione del benessere socio-relazionale, al miglioramento della qualità della vita;

- gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;

- gestire attività di formazione formatori e del personale docente;

- gestire servizi di supporto all'inserimento lavorativo;

- promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti. Il consorzio potrà pure favorire ed assistere le imprese consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese per iniziative in tal senso analoghe ad esse;

- attuare tramite le cooperative soci, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione, promozione e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dagli enti associati;
- coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale;
- collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immigrate.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi consortili.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione o partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Il consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

Titolo III
Soci
Articolo 5
Soci ordinari

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentate da quote del valore di 25 (venticinque) euro ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote stabilito con cadenza annuale dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'organo amministrativo.

Possono essere soci ordinari le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, lettere a) e b), tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, intendono perseguire gli scopi consortili:

- le cooperative sociali ed i loro consorzi;
- altre cooperative e loro consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio, nonché enti pubblici e privati od associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il consorzio stabili convergenze operative.

Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali e loro consorzi.

Non possono essere soci, cooperative od Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Articolo 6
Categoria speciale di soci

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del consorzio.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo del consorzio;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione verrà stabilita dal consiglio di amministrazione all'atto della adesione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa consortile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica del consorzio, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Articolo 7

Domanda di ammissione

Coloro che intendono associarsi al consorzio devono presentare all'organo amministrativo domanda scritta con allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;
- c) gli altri documenti che l'organo amministrativo ritenga utile ed abbia richiesto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

Al socio ordinario ammesso potrà essere richiesta oltre l'importo delle quote sottoscritte una somma a titolo di sovrapprezzo, non rimborsabile, da determinarsi dagli amministratori per ciascuno esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il nuovo socio ammesso deve inoltre versare una tassa di ammissione, non rimborsabile, determinata annualmente, con delibera dal consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Articolo 8

Diritti e obblighi del socio

I soci sono hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferiti alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci;
- c) riservare al consorzio trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) versare un contributo per la copertura delle eventuali perdite d'esercizio da determinarsi secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali;
- e) rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richiesti dal consorzio stesso.

L'organo amministrativo, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento approvato dall'assemblea dei consorziati, delibera le percentuali contributive che i soci sono tenuti a corrispondere al consorzio nel caso di affidamento di lavori assunti dal consorzio stesso. Il contributo di acquisizione lavori si applica, salvo motivate eccezioni, all'importo del contratto, degli atti aggiuntivi, delle estensioni dei lavori complementari, dell'eventuale revisione prezzi e di quant'altro oggetto di fatturazione alla committenza.

Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio.

Articolo 9

Perdita della qualità di socio - Intrasferibilità della quota

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione. La quota è sempre nominativa. Non può essere sottoposta a pegno o a vincoli, né essere ceduta senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Articolo 10

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.
- Il socio che intende recedere dal consorzio deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al consorzio. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i motivi per il recesso, l'organo amministrativo devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla conciliazione e al collegio arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 38 e seguenti.
- Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso di norma ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato sei mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che inseriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
 - c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il consorzio; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esecuzione può aver luogo soltanto trascorsi sessanta giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
 - d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione, dei lavori o dei servizi assegnati causi significativi danni materiali o d'immagine al consorzio, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività consortili.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 38 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
- L'esclusione da socio comporta, di norma, la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 12

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'organo di amministrazione su tali materie, previo tentativo di conciliazione, sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, come regolati dall'articolo 38 e seguenti del presente statuto.

Articolo 13

Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

Il consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettera b), c), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della quota di capitale versato.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettera d), pagheranno una penale nella misura stabilita dall'organo di amministrazione.

Articolo 15

Responsabilità dei soci cessati

Il consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Titolo IV

Soci Sovventori

Articolo 16

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al consorzio soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 17

Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.
I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.
Le azioni sono emesse su richiesta del socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 18

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.
Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 19

Deliberazione di emissione

L'assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul

fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Articolo 20

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea a norma del precedente articolo.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 21

Elementi costitutivi

Il patrimonio del consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- o dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- o dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Articolo 22

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centootanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;

d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 21.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 23

Ristorno

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori, anche sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) in percentuale sui lavori assegnati a seconda della tipologia dell'appalto;

b) in percentuale sul valore dei beni e/o servizi forniti ai soci.

I ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

Titolo VI

Decisioni dei soci e organi sociali

Articolo 24

Organi

Sono organi della società;
a) l'assemblea dei soci;
b) l'organo amministrativo;
c) il collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo 25 Assemblee

Le assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o a mano, comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, individuato dall'organo amministrazione, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, o se successivamente ricevuto dai soci almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno di convocazione, presso l'indirizzo dei soci indicato nel libro dei soci. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno nelle 24 (ventiquattro) ore successive in cui era prevista la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. L'assemblea potrà riunirsi anche in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria, mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti, aventi diritto alla votazione o alla semplice partecipazione all'assemblea, dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

Articolo 26 Funzioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- a) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- c) nomina gli elementi che compongono l'organo amministrativo;
- d) nomina i sindaci e del presidente del collegio sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato del controllo contabile;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e all'organo di controllo contabile;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci;
- h) su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 25. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendo domanda scritta all'organo amministrativo. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti riservati alla sua competenza dalla legge.

Articolo 27 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei singoli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del consorzio o la sua trasformazione, l'assemblea tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti dei voti dei soci aventi diritto al voto, e le deliberazioni relative devono

essere prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 28

Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti, le quote e i diritti di voto posseduti da ciascuno, deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 29

Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Alle assemblee partecipano i legali rappresentanti delle imprese socie. All'assemblea possono partecipare, in luogo dei legali rappresentanti, anche delegati delle imprese socie, che devono essere socio o amministratori di queste, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione indirizzata al consorzio.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto.

Articolo 30

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal vice presidente, ed in assenza o impedimento anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 31

Amministrazione

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero variabile da tre a cinque consiglieri.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

L'amministrazione del consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Articolo 32

Compiti degli amministratori

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.

Articolo 33

Convocazioni e deliberazioni

L'organo amministrativo è convocato dal presidente, o in sua assenza o impedimento dal vice presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione, da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. In difetto di tali formalità e termini la riunione sarà tuttavia valida qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed in sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla trattazione di argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione è convocato nel Comune dove ha sede il consorzio oppure altrove, purché in Italia.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audioconferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 34

Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 35

Compensi agli amministratori

I consiglieri hanno diritto a un compenso per la carica e al rimborso delle spese sostenute per conto del consorzio nell'esercizio delle loro mansioni nonché eventuali compensi determinati dal consiglio e legati a specifiche attività di gestione svolte a favore del consorzio.

I compensi per la carica devono essere deliberati dalla assemblea all'atto della nomina. Potrà anche essere deliberato un trattamento di fine mandato.

Articolo 36

Rappresentanza

L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. La firma del vice presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del presidente ed impegna validamente il consorzio senza bisogno di formalità ulteriori.

La rappresentanza del consorzio, spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 37

Il collegio sindacale

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 38

Clausola conciliazione

Tutte le controversie di cui al successivo articolo 39 dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti dall'articoli 38 e seguenti del d.lgs. n. 5/2003 le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Articolo 39

Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al consorzio da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore implica l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 40

Arbitri e procedimenti

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero) e comunque nelle vertenze relative all'esclusione e al recesso dei soci, nonché per tutte le vertenze inerenti l'applicazione dello statuto sociale e dei regolamenti. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati criteri di cui all'articolo 9 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per altre controversie di particolare e comprovata complessità e onerosità valutata dall'organo che provvede alla nomina.

Gli arbitri sono nominati ed operano in conformità al Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Cagliari. In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata al consorzio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 D.lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'articolo 35, comma 2. D.lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre di un C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 41

Esecuzione della procedura

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del consorzio o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività consortile.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 42

Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori;
- c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 44

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 45

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Si applicano al consorzio le clausole mutualistiche di cui all'articolo 3 della legge 381/91 e articolo 2514 del codice civile e loro modifiche ed integrazioni. In particolare il consorzio adotta e osserva di fatto le seguenti clausole mutualistiche, che sono inderogabili:

1. è comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma, tanto nei confronti dei soci cooperatori che per i soci sovventori.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.
3. Con la cessazione del consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 46

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Statuto aggiornato in seguito alle modifiche risultanti dal verbale di assemblea in data 26 ottobre 2010, repertorio n. 173343/35956.

Io sottoscritto dottor Enrico Dolia, notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.